

# **RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI**

## **Formazione e tenuta**

di ***Claudio Venturi***

**Sommario:** - 1. Riferimenti normativi - 2. La figura professionale. - 3. La formazione e la tenuta del Ruolo - 3.1. La formazione e le finalità del Ruolo. - 3.2. Requisiti richiesti per l'iscrizione - 3.3. Gli organi amministrativi. - 3.4. Modalità e documenti richiesti per l'iscrizione - 3.5. La tessera personale di riconoscimento - 3.6. Provvedimenti disciplinari e cancellazione dal Ruolo. - 3.7. Diritti e tasse.  
**APPENDICE** - Elenco-Tipo delle categorie e sub-categorie dei periti e degli esperti.

### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- **R.D. 20 settembre 1934, n. 2011** (G.U. n. 299 del 21.12.1924): Approvazione del T.U. delle leggi sui Consigli Provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa. Art. 32, n. 3.
- **D.M. 4 gennaio 1954** (G.U. n. 17 del 22.1.1954): Approvazione del regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- **D.M. 10 dicembre 1956** (G.U. n. 17 del 19.1.1957): Modifiche al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti approvato con D.M. 4.1.1954.
- **D.M. 13 giugno 1967** (G.U. n. 226 del 8.9.1967): Norme per l'iscrizione dei cittadini della C.E.E. nel ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- **D.M. 29 dicembre 1979** (G.U. n. 24 del 25.1.1980): Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- **D.M. 10 marzo 2004** (G.U. n. 80 del 5 aprile 2004): del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979.

### **2. LA FIGURA PROFESSIONALE**

L'attività di perito ed esperto, da un punto di vista tecnico, si concretizza generalmente nel fornire una prestazione d'opera non intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, disciplinata principalmente dagli articoli. 2222 e seguenti del Codice civile.

Il perito ai sensi dell'art. 2222 c.c. "*si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*".

L'attività di perito ed esperto è estremamente varia in quanto consiste nell'assistenza tecnica in qualsiasi attività per la quale è richiesta una particolare competenza in uno o più settori specifici.

I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.

Si ritiene opportuno evidenziare la netta distinzione fra il ruolo dei periti e degli esperti e il ruolo dei "periti di tribunale"; quest'ultimo, disciplinato dal R.D. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile), la cui denominazione esatta è "Albo dei consulenti tecnici del giudice" (CTU), raccoglie i nominativi di coloro che, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, possono esercitare le funzioni di consulenza per il tribunale.

Va peraltro ricordato che l'iscrizione in uno di detti albi non preclude l'iscrizione all'altro, anzi l'iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti può essere considerata titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice.

### **3. LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL RUOLO**

#### **3.1. La formazione e le finalità del Ruolo**

Il regolamento-tipo che disciplina la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti è stato approvato dal Ministro dell'Industria con Decreto del 29 dicembre 1979.

Il Ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella Provincia.

A tale scopo, ogni Camera di Commercio, sulla base dell'elenco-tipo allegato al regolamento di cui al D.M. 4 gennaio 1954 (Vedi. APPENDICE A), forma un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero delle attività produttive.

L'iscrizione nel Ruolo può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco predisposto da ciascuna Camera di Commercio.

I periti e gli esperti, secondo quanto stabilito al 3<sup>o</sup> comma dell'art. 2 del D.M. 29 dicembre 1979, "*esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione ... di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni*".

L'iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti **non può essere considerata abilitante**, nel senso che l'attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiunque, essendo attività libera; l'iscrizione ha **funzione di pubblicità conoscitiva**, cioè serve quale "referenza" nell'espletamento dell'attività, nel

senso che l'iscritto può "vantare" l'iscrizione al ruolo a dimostrazione della propria preparazione e competenza nelle materie oggetto di iscrizione.

L'iscrizione nel Ruolo ha, in sostanza, la funzione di far conoscere i soggetti che sono stati ritenuti idonei ad esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico e ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche, con esclusione di quelle attività per le quali sussistono Albi regolati da apposite disposizioni.

Detta iscrizione non è condizione necessaria affinché un perito possa esercitare la propria attività professionale.

Il Ruolo è soggetto a **revisione ogni quattro anni**.

### **3.2. Gli organi amministrativi**

#### ***3.2.1. La Commissione provinciale***

L'iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, su proposta di una **Commissione nominata dalla Giunta camerale** e composta:

- dal Presidente della Camera stessa, che la presiede;
- da un magistrato, designato dal Presidente del Tribunale, con le funzioni di vice presidente;
- da sei membri in rappresentanza, rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla Giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria.

Alla segreteria della Commissione è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di Commercio.

#### ***3.2.2. La Commissione centrale***

Presso il Ministero delle attività produttive è istituita la **Commissione centrale** per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio è ammesso, infatti, **ricorso**, nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero delle attività produttive che decide sentita la Commissione centrale (*art. 7, D.M. 29 dicembre 1979*).

### **3.3. I requisiti richiesti per l'iscrizione**

L'aspirante all'iscrizione nel Ruolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 21 anni di età;
- b) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della CEE;
- c) essere residente nella circoscrizione della Camera di Commercio a cui è diretta la domanda;
- d) aver assolto gli obblighi scolastici;
- e) godere dell'esercizio dei diritti civili.

Possono essere iscritti nel Ruolo in questione, ed essere anche inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali, gli agenti di affari in mediazione che risultino iscritti da almeno un triennio in una Sezione del Ruolo dei mediatori (Cfr. art. 3, comma 4, L. n. 39/1989; art. 13, D.M. n. 452/1990).

I cittadini degli altri Stati della CE possono iscriversi nel Ruolo dei periti e degli esperti, a condizione che siano in possesso dei requisiti prescritti per i cittadini italiani.

Il certificato richiesto comprovante il possesso del requisito della cittadinanza italiana dovrà essere sostituito da analogo documento rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino.

Il possesso degli altri requisiti richiesti, escluso quello della residenza, dovrà essere comprovato da altre idonee certificazioni, rilasciate dalle autorità competenti.

Attualmente, nel Ruolo dei periti e degli esperti non possono essere iscritti cittadini extracomunitari.

### **Residenza e domicilio professionale**

A seguito della disposizione di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), concernente "Norme in materia di domicilio professionale", *"Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza"*.

Con questa norma, il legislatore ha inteso svincolare l'iscrizione nei ruoli, albi, elenchi o registri tenuti dalla Pubblica amministrazione dal requisito della residenza. Pertanto, a seguito di questa equiparazione del domicilio professionale con la residenza, i cittadini italiani o appartenenti ad altri Stati membri della CE potranno ora inoltrare istanza d'iscrizione presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione risultino residenti, oppure ove abbiano eletto il proprio domicilio professionale <sup>1</sup>.

### **3.4. Modalità e documenti richiesti per l'iscrizione**

L'interessato che intende essere iscritto nel Ruolo dei periti e degli esperti deve presentare apposita domanda <sup>2</sup>, in regola con l'imposta di bollo, allegando i seguenti documenti:

- 1) copia del titolo di studio;
- 2) idonea documentazione atta a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito nelle categorie e sub-categorie richieste;
- 3) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa della misura dell'importo di **168.00 euro** <sup>3</sup>, da effettuarsi sul CC Postale n. 8003, intestato all'Ufficio Registro – Tasse concessioni governative - Roma;

<sup>1</sup> Si veda la Lettera-Circolare del MICA del 2 novembre 2000, Prot. 510372.

<sup>2</sup> Si veda in questo sito, la Sezione **Modulistica** – Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti dalla Camera di commercio.

<sup>3</sup> Importo in vigore dal 1° febbraio 2005.

- 4) attestazione del versamento dei diritti di iscrizione nella misura di **31,00 euro**, da effettuarsi sul CC Postale intestato alla Camera di Commercio<sup>4</sup> presso cui si richiede l'iscrizione;
- 5) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario la domanda.

La Commissione, qualora ritenga che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante ha facoltà di sottoporre quest'ultimo ad un colloquio sulle materie che formano oggetto delle attività per le quali e' richiesta l'iscrizione.

Nel caso in cui l'aspirante all'iscrizione debba essere sottoposto a colloquio, dovrà essere richiesto anche il pagamento del diritto di iscrizione di 31,00 euro.

E' opportuno che i versamenti vengano richiesti una volta che la Commissione abbia accolto la domanda di iscrizione.

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 – nell'aggiornare la Tabella C allegata al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 – ha previsto, anche in ordine all'iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti, la procedura del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.

### **3.5. La tessera personale di riconoscimento**

La Camera di Commercio rilascia agli iscritti nel Ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento.

Tale tessera e' soggetta a **rinnovo annuale**.

Il rilascio della tessera personale di riconoscimento avviene dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) domanda in bollo, indirizzata alla Camera di Commercio;
- b) una marca da bollo, nell'attuale importo di 14.62 euro, da applicare sulla tessera stessa;
- c) l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria dell'importo di **5,00 euro**.

### **3.6. Provvedimenti disciplinari e cancellazione dal ruolo**

Sono cancellati dal Ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio, su proposta della Commissione provinciale, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dell'Autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub-categorie per le quali sono iscritti senza aver

---

<sup>4</sup> Per i numeri di CC Postale si veda in questo sito, la Sezione **Camera di Commercio – Adempimenti e servizi – Ordinamento** – Le Camere di commercio in Italia – Indirizzi e recapiti telefonici.

preventivamente informato la parte interessata e su autorizzazione della Camera di Commercio.

Nei casi previsti alle lettere b), c) e d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della **sospensione della iscrizione nel Ruolo** per la durata non superiore a sei mesi, nel caso ricorrano circostanze di minore gravità.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero delle attività produttive, che decide, sentita la Commissione centrale.

### **3.7. Diritti e tasse**

Per l'iscrizione nel Ruolo, oltre **l'imposta di bollo** dell'attuale importo di 14.62 euro, sono dovuti i seguenti diritti e tasse:

- a. versamento dei **diritti di segreteria**, dell'importo di cui alla Voce 1.1. della Tabella B (attualmente di **31,00 euro**);
- b. versamento della **Tassa di concessione governativa**, effettuato sul CC/Postale n. 8003, intestato all'Ufficio Registro di Roma, dell'importo previsto dall'art. 22, n. 8 della Tariffa vigente (attualmente di **168,00 euro**).

Per quanto riguarda i **diritti di segreteria** dovuti per le eventuali variazioni, e' necessario tener distinte le modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti da quelle che, invece, non comportano alcun accertamento da parte dell'ufficio.

Qualora si tratti di modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti (es. variazione dell'organo amministrativo, subentro di nuovi soci, ecc.) si applicherà la tariffa di **31,00 euro**; in caso contrario (es. variazione della ragione sociale o della denominazione; trasferimento della sede, ecc.) sarà dovuto il diritto di **10,00 euro**.

Per la cancellazione dal Ruolo **non e' previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria**.

# APPENDICE A

## **ELENCO-TIPO DELLE CATEGORIE E SUB-CATEGORIE** <sup>5</sup>

### **CATEGORIA I Cereali e derivati**

#### Sub-categorie:

- 1) Cereali.
- 2) Semole, farine e sottoprodotti della macinazione.
- 3) Panificazione e pane.
- 4) Paste alimentari.
- 5) Pasticceria e dolci.
- 6) Riso, risone e sottoprodotti.
- 7) Amidi, destrine e glucosio.
- 8) Foraggi e mangimi concentrati e paglia.
- 9) Sementi in genere.

### **CATEGORIA II Orto-floro-frutticoltura.**

#### Sub-categorie:

- 1) Agrumi derivati e loro commercio all'interno e all'estero.
- 2) Erboristeria (erbe medicinali e aromatiche).
- 3) Frutticoltura.
- 4) Frutta fresca e secca.
- 5) Floricoltura.
- 6) Fiori.
- 7) Orticoltura.
- 8) Ortaggi.
- 9) Sementi e bulbi.
- 10) Conserve alimentari e vegetali.
- 11) Legumi freschi e secchi.
- 12) Bieticoltura.
- 13) Zucchero.
- 14) Apicoltura, miele e cera.
- 15) Cacao e cioccolato.
- 16) Caffè, surrogati droghe e coloniali.
- 17) Tabacchi grezzi e lavorati.
- 18) Tartufi, funghi freschi e secchi.
- 19) Liquirizia.

### **CATEGORIA III Viti-vinicola-olearia.**

---

<sup>5</sup> Elenco delle categorie e sub-categorie allegato al D.M. 4 gennaio 1954.

Ciascuna Camera di commercio forma, in base a questo elenco-tipo, un elenco delle categorie e sub-categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero delle attività produttive, il quale vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

**Sub-categorie:**

- 1) Viticoltura.
- 2) Uve, mosti, vini e sottoprodotti.
- 3) Birra, liquori, alcool e sciroppi.
- 4) Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini.
- 5) Oli e pannelli.
- 6) Semi oleosi.
- 7) Coltura delle olive e di altre piante da olio.
- 8) Spremitura, raffinatura dell'olio d'oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale.
- 9) Olii vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti.
- 10) Olio al solfuro e sanse d'oliva.

**CATEGORIA IV**  
**Zootecnia e pesca.**

**Sub-categorie:**

- 1) Bestiame vivo (da riproduzione, da lavoro e da macello).
- 2) Carni macellate e sottoprodotti.
- 3) Budelle e carni insaccate.
- 4) Latte e derivati in genere.
- 5) Grassi animali.
- 6) Margarina.
- 7) Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare)
- 8) Rane.
- 9) Salagione, conservazione e lavorazione del pesce.
- 10) Molluschicoltura e mitilicoltura. Lumache.
- 11) Articoli da pesca.
- 12) Madreperla.
- 13) Avicoltura.
- 14) Coniglicoltura.
- 15) Setole, crine animale e pelli grezze.
- 16) Penne e piume.
- 17) Ossa, corna, unghie, sangue.
- 18) Piscicoltura.
- 19) Colla di pesce e sottoprodotti del pesce.
- 20) Rosticcerie e friggitorie.
- 21) Conserve alimentari animali.

**CATEGORIA V**  
**Legno.**

**Sub-categorie:**

Legnami e affini:

- 1) Legname d'opera nostrano.
- 2) Legname da costruzione.
- 3) Legname esotico.
- 4) Pavimenti.
- 5) Serramenti.

- 6) Baracche e chioschi ecc.
- 7) Impiallacciate.
- 8) Compensati e paniforti.
- 9) Sughero scorze, conglomerati ed affini.
- 10) Vimini, giunco, midollo e derivati.
- 11) Attrezzi per pipe.
- 12) Imballaggi e scatolame vario.
- 13) Attività boschive.

Ammobigliamento:

- 1) Falegnameria.
- 2) Mobili di legno comuni in serie ed in stile.
- 3) Mobili d'arte antichi, imitazioni, restauri.
- 4) Ebanisteria, intagli ed intarsi.

## **CATEGORIA VI** **Tessili.**

Sub-categorie:

- 1) Bachicoltura.
- 2) Gelsi e gelsicoltura.
- 3) Seme bachi.
- 4) Bozzoli e seta.
- 5) Canapa.
- 6) Juta.
- 7) Lino filato e greggio.
- 8) Lane naturali grezze lavate.
- 9) Cotone e cotonicoltura.
- 10) Crine vegetale, rafia.
- 11) Fiore di ginestra.
- 12) Cocco, filetti di cocco, sisal, canapa di Manila.
- 13) Fibre tessili coloniali.
- 14) Filati rayon.
- 15) Filati di lana.
- 16) Filati di seta.
- 17) Filati di naylon.
- 18) Filati di cotone.
- 19) Tessuti di cotone.
- 20) Tessuti elastici.
- 21) Tessuti di lana.
- 22) Tessuti di seta e rayon.
- 23) Tessuti di naylon.
- 24) Cordame e spaghi.
- 25) Vele, reti da pesca ed altre.
- 26) Filetti colorati, bianchi e pezzame per industrie meccaniche.
- 27) Lane per materasso.
- 28) Stoffe per mobili ed affini.
- 29) Tappeti ed arazzi nazionali ed esteri.
- 30) Cascami di cotone, lana, rayon e stracci per l'industria cartaria.
- 31) Cascami di seta.
- 32) Fibre tessili coloniali.

## **CATEGORIA VII** **Abbigliamento.**

### Sub-categorie:

- 1) Abiti e confezioni da uomo.
- 2) Abiti e confezioni da donna.
- 3) Uniformi e confezioni ecclesiastiche.
- 4) Uniformi e confezioni militari.
- 5) Abiti e confezioni teatrali.
- 6) Impermeabili in genere.
- 7) Biancheria confezionata.
- 8) Maglieria, calze e guanti.
- 9) Pizzi, ricami, nastri, tessuti elastici, mercerie, passamanerie, guarnizioni.
- 10) Cappelli e berretti da uomo.
- 11) Cappelli per signora e articoli di modisteria.
- 12) Calzature in genere.
- 13) Pellicceria confezionata e pelli relative in genere.
- 14) Pelletteria e confezioni in pelle per uso personale.
- 15) Oggetti vari di gomma per uso abbigliamento.
- 16) Valigeria in genere.
- 17) Ombrelli e bastoni.
- 18) Articoli per sport.
- 19) Giocattoli.
- 20) Chincaglierie.
- 21) Busti.
- 22) Cravatte.
- 23) Oggetti religiosi ed arredi sacri.

## **CATEGORIA VIII** **Siderurgia e metallurgia.**

### Sub-categorie:

- 1) Metalli ferrosi.
- 2) Metalli non ferrosi.
- 3) Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura.
- 4) Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura.
- 5) Forni per la fabbricazione degli acciai (Martin, Convertitori, Elettrici).
- 6) Forni per la fabbricazione di ghisa e ferro leghe (alti forni, forni elettrici).
- 7) Forni per la fabbricazione di metalli non ferrosi (rame, alluminio, leghe).
- 8) Forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzature per fonderie.
- 9) Forni per riscaldamento e trattamenti termici.
- 10) Forni per la produzione di gas a scopo industriale e recupero dei sottoprodotti (alti forni, cokerie, gassogeni).
- 11) Utilizzazione dei gas e dei combustibili liquidi nei processi metallurgici.
- 12) Attrezzatura e macchine speciali per le produzioni siderurgiche

- e metallurgiche con speciale riguardo ai laminatori.
- 13) Impianti per apparecchiature elettriche per la laminazione a caldo ed a freddo dei metalli.
  - 14) Macchina e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento.
  - 15) Produzione ed utilizzazione del vapore (caldaie a gas, turbosoffianti, turbo alternatori).
  - 16) Tecnica di controllo di laboratorio chimicofisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici; apparecchi relativi.

## **CATEGORIA IX**

### **Meccanica, elettrotecnica, ottica e preziosi.**

#### **Sub-categorie:**

- 1) Macchine idrauliche ed a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ecc.).
- 2) Motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo, industriale e marino.
- 3) Ventilatori e aspiratori (condizionatori d'aria).
- 4) Gassogeni, gassometri, ed applicazioni del gas.
- 5) Macchine utensili, utensileria e ferramenta.
- 6) Officine meccaniche.
- 7) Lavorazioni metalli in lastra, lavorazione stampi.
- 8) Macchine ed impianti frigoriferi.
- 9) Macchine per accessori per tessitura e setifici.
- 10) Macchine per uffici (macchine da scrivere, calcolatrici).
- 11) Macchine da cucire.
- 12) Macchine da sollevamento (teleferiche, macchine per edilizia, ecc.).
- 13) Macchine per lavanderie ed alberghi.
- 14) Macchine agricole.
- 15) Macchine per calzaturifici ed impianti per concia e manufatti cuoio.
- 16) Macchine per maglieria e calzifici.
- 17) Macchine per molini, pilerie, macinazione cereali.
- 18) Macchine per l'industria tipografica e litografica.
- 19) Macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere.
- 20) Macchine per industrie conserviere.
- 21) Macchine per la lavorazione del legno.
- 22) Macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi.
- 23) Elettrochimica, accumulatori e pile.
- 24) Impianti elettrotecnici, officine elettrotecniche ed elettrochimiche.
- 25) Radio ed accessori.
- 26) Telefoni, telegrafi ed apparecchi inerenti.
- 27) Materiale elettrico (illuminazione, ed applicazioni domestiche).
- 28) Apparecchi elettromedicali, radiologici ed attrezzatura per impianti tecnici di cliniche e impianti scientifici.
- 29) Officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metalli in genere).
- 30) Cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria.
- 31) Articoli casalinghi (vasellame e posaterie in metallo).
- 32) Bilance pesi e misure.
- 33) Coltellerie.
- 34) Ottica e strumenti ottici.
- 35) Preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria).

- 36) Fotografia.
- 37) Cinematografia.
- 38) Macchine per la lavorazione di acque gassate e artificiali.
- 39) Macchine in genere.
- 40) Macchine per fonderie.
- 41) Automobili, autocarri.
- 42) Carrozzerie ed accessori.
- 43) Motocicli e cicli.
- 44) Trattori agricoli e stradali.
- 45) Costruzioni aeronautiche.
- 46) Materiale mobile ferroviario e ferro-tramviario.
- 47) Macchine per la lavorazione dei metalli.
- 48) Macchine per la lavorazione di materia plastica.
- 49) Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore).
- 50) Casseforti.
- 51) Macchine per la lavorazione di lampadine elettriche e di valvole termoioniche.
- 52) Articoli sportivi.
- 53) Armi e munizioni.
- 54) Materiale ad uso di cantiere e di stabilimenti navali e fluviali.
- 55) Materiale, armamenti ed attrezzature nautiche in genere.
- 56) Strumenti musicali (pianoforti, legni, fisarmoniche, ottoni).
- 57) Campane.
- 58) Valvolame e rubinetterie.

## **CATEGORIA X** **Chimica.**

### **Sub-categorie:**

- 1) Acidi organici e inorganici (solforico, cloridrico, nitrico)
- 2) Alkali (soda e potassa, ammoniacca, carbonati).
- 3) Prodotti chimici organici.
- 4) Prodotti chimici inorganici.
- 5) Prodotti chimici per l'agricoltura (fosfati, perfosfati, calciocianamide, solfati, nitrati ecc.).
- 6) Esplosivi.
- 7) Fosforo e derivati, fiammiferi.
- 8) Materie plastiche.
- 9) Catrame di carbonati fossili e derivati.
- 10) Materie coloranti.
- 11) Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali. Succhi e bevande gassate.
- 12) Cellulosa e suoi prodotti.
- 13) Prodotti per fotografia.
- 14) Colori, vernici, pitture.
- 15) Inchiostri.
- 16) Creme e lucidi per calzature e pellami.
- 17) Detersivi, candeggianti.
- 18) Appretti.
- 19) Sostanze grasse e derivati, saponi, glicerine, stearine, oleine.
- 20) Estratti concianti e preparati per calzature e pellami.

- 21) Olii essenziali e profumerie.
- 22) Resine sintetiche.
- 23) Gomma elastica e derivati.
- 24) Vulcanizzazione di materiali di gomma.
- 25) Lubrificanti olii e grassi.
- 26) Olio al solfuro.
- 27) Solventi di grassi, tetracloruro di carbonio, tricloruro di etile, trielina.
- 28) Polvere insetticida.
- 29) Prodotti chimici in genere.

## **CATEGORIA XI** **Combustibili e carburanti.**

### Sub-categorie:

- 1) Alcole per carburanti.
- 2) Petroli naturali.
- 3) Petroli sintetici.
- 4) Derivati dalla distillazione delle rocce bituminose.
- 5) Derivati dalla distillazione degli schisti.
- 6) Derivati dalla distillazione delle ligniti.
- 7) Combustibili gassosi in genere.
- 8) Combustibili liquidi in genere.
- 9) Olii minerali e prodotti che ne derivano.
- 10) Combustibili solidi (carboni fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli di combustibili).
- 11) Carbone vegetale.
- 12) Legna da ardere.

## **CATEGORIA XII** **Carta e stampa.**

### Sub-categorie:

- 1) Tipografia, litografia, calcografia.
- 2) Cartotecnica, cartonaggi, carta, cartoni.
- 3) Fabbricazione della carta e cartoni.
- 4) Cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche.
- 5) Edizioni, stampati in genere.
- 6) Fonderie di caratteri.
- 7) Placchette in metallo (incise, fuse e stampate).
- 8) Zincografia e fotoincisione.
- 9) Fotografia d'arte.
- 10) Fotografia industriale.
- 11) Fotografia scientifica e microfotografia.
- 12) Materiale fotografico.
- 13) Legatoria.

## **CATEGORIA XIII** **Costruzioni edili.**

### Sub-categorie:

- 1) Costruzioni per uso abitazione.
- 2) Costruzioni per uso industriale.
- 3) Costruzioni per uso agricolo.
- 4) Costruzioni idrauliche.
- 5) Costruzioni in cemento armato.
- 6) Costruzioni stradali e ferroviarie.
- 7) Terreni fabbricabili.
- 8) Irrigazioni e diritti d'acqua.
- 9) Condotture idrauliche per terreni.
- 10) Calce, cemento, gesso, laterizi e refrattari.
- 11) Pavimenti in genere.
- 12) Legname in genere (porte e tapparelle).
- 13) Pietre, marmi e cementi decorativi.
- 14) Decorazioni in pitture, stucchi, dorature, tinteggiatura e verniciatura.
- 15) Ceramiche decorative (pannelli).
- 16) Ferramenta ed altre opere in ferro.
- 17) Asfalti, catrame, bitumi ed isolanti.
- 18) Pegamoidi, linoleum, carte da parati ed affini.
- 19) Impianti, fognature e fosse depurative.
- 20) Opere marittime fluviali e lacuali.

**CATEGORIA XIV**  
**Acqua, gas, elettricità.**

**Sub-categorie:**

- 1) Impianti gas.
- 2) Impianti acqua.
- 3) Impianti elettrici.
- 4) Impianti sanitari.
- 5) Impianti riscaldamento.
- 6) Lampade elettriche.
- 7) Lampade termoioniche.

**CATEGORIA XV**  
**Industrie estrattive.**

**Sub-categorie:**

- 1) Minerali metallici.
- 2) Cave marmo.
- 3) Cave granito.
- 4) Cave pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio e affini.
- 5) Mica.
- 6) Zolfo e derivati.
- 7) Salgemma e solfato di sodio.
- 8) Scisti bituminosi.
- 9) Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco.
- 10) Talco.
- 11) Cave di materiale per cementi, laterizi terracotte e porcellane, vetrerie e specchi.
- 12) Amianto.

**CATEGORIA XVI**  
**Vetro e ceramica.**

Sub-categorie:

- 1) Cristalleria, vetrerie e specchi.
- 2) Porcellane, terraglia e maioliche.
- 3) Bottiglie.
- 4) Vetro bianco.
- 5) Vetro scientifico.
- 6) Vetro artistico e conterie.
- 7) Vetro di sicurezza e vetro cemento.
- 8) Mosaici.
- 9) Prodotti porcellanati e gialficati.
- 10) Pristal.
- 11) Ceramiche, porcellane artistiche.
- 12) Prodotti di terracotta e refrattari.

**CATEGORIA XVII**  
**Comunicazioni interne.**

Sub-categorie:

- 1) Spedizioni e trasporti:
  - a) ferroviari;
  - b) marittimi e di navigazione interna;
  - c) automobilistici;
  - d) a trazione animale;
  - e) aerei.

**CATEGORIA XVIII**  
**Spettacolo.**

Sub-categorie:

- 1) Imprese di gestione di teatri e cinematografi.
- 2) Imprese liriche e di operette.
- 3) Enti di concerti.
- 4) Radio trasmissioni.
- 5) Scenografia.
- 6) Case di costumi e attrezzi teatrali.
- 7) Edizioni fotomeccaniche.
- 8) Imprese di produzione cinematografica.
- 9) Case noleggio films.
- 10) Imprese di spettacoli sportivi.

**CATEGORIA XIX**  
**Ospitalità**

Sub-categorie:

- 1) Alberghi, ristoranti, caffè di lusso di prima categoria.

- 2) Alberghi, ristoranti, caffè, pasticceria di seconda categoria e successivi.
- 3) Comunità varie, convitti e case di cura.
- 4) Bigliardi e giochi di società.
- 5) Stabilimenti balneari e terapeutici.

**CATEGORIA XX**  
**Previdenza e credito.**

**Sub-categorie:**

- 1) Tecnica assicurativa.
- 2) Liquidazione danni.
  - a) incendi;
  - b) furti;
  - c) rischi automobilistici (responsabilità civile);
  - d) agricoli (grandine);
  - e) bestiame.

**CATEGORIA XXI**  
**Attività marittime, aeree e di navigazione interna.**

**Sub-categorie:**

- 1) Nautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra delle navi).
- 2) Navi galleggianti in genere (costruzioni, picchettaggio, carenaggio, dipinture valutazione commerciale).
- 3) Portuali, funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, misuratori di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi ed imbarchi).
- 4) Avarie, scafi ed apparecchi motori.
- 5) Perdite e danni derivanti da avarie marittime.
- 6) Aeronautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra degli aerei).

**CATEGORIA XXII**  
**Attività varie.**

**Sub-categorie:**

- 1) Lingue straniere (traduttori ed interpreti).
- 2) Periti calligrafi.
- 3) Antichità. Oggetti d'arte.
- 4) Scritture.
- 5) Stenografia.
- 6) Dattilografia.
- 7) Tributi.
- 8) Dogane.
- 9) Contratti di Lavoro.
- 10) Scritture antiche ed araldiche (Paleografia, diplomatica, sfragistica, archivistica, bibliografia, antica e moderna).
- 11) Mediatorato.

- 12) Commissioni e rappresentanze.
- 13) Gestione di servizio.
- 14) Filatelia.
- 15) Musica.
- 16) Pubblicità, manichini ed articoli per vetrina.